DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE E DI PERSONALE DI ISTITUTI FINANZIARI MERIDIONALI

Art. 4

Proroga dei termini dell'intervento per l'Insar

Gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

Versione in vigore dal 14 agosto 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali
Estremi	Legge 23 luglio 1998, n. 251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-politica-sociale-e-di-personale-di/art-4-proroga-dei-termini-dell-intervento-per-l-insar

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it